

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPI  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).  
Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Francesco Paolo Casavola

## CHE COSA È STATO, CHE COSA SARÀ IL DIRITTO ROMANO\*

Questo titolo<sup>1</sup> può essere accolto come una provocazione al dibattito, tuttavia non pretestuosa né retorica. Se pensiamo ai millequattrocento anni contati da Giustiniano nella *Tanta / Δέδωκεν*, da Romolo a lui, e poi al diritto comune europeo, fino alla *römische Rechtswissenschaft*, e poi alle codificazioni civili di impronta romanistica, senza tacere quella da poco inaugurata della Repubblica popolare cinese, l'invito alla riflessione su una storia così lunga e ancora non chiusa non dovrà apparire come dettato soltanto da un'occasione accademica.

Tuttavia non basta evocare il termine diritto romano per aprire uno scenario utile a rispondere alle nostre domande.

Innanzitutto quale è il tratto che possa apparire significativo al racconto che intendiamo appena delineare. È quello del responso dei giuristi, prima attività del tutto privata, praticata nella *domus* del giureconsulto su richiesta dei concittadini che lo interrogano per averne saggiato direttamente o per fama la competenza e sapienza, pratica del tutto orale, eventualmente comprensiva di dialogo con *auditores* che si preparano a loro volta a diventare da allievi maestri in proprio nel campo della professione respondente. Dunque il fondamento di questa fase è il consenso dei cittadini al diritto dispensato da quegli uomini colti, appartenenti all'ordine senatorio, virtualmente destinati ad un *cursus honorum*, ma non necessariamente uomini politici. La loro vita di studiosi amplia le conoscenze minute e puntuali delle regole, tradizioni, istituzio-

---

\* Il testo, accettato dai Direttori per il comprovato prestigio scientifico dell'Autore, costituisce la relazione introduttiva al Seminario su *Giuristi, 'consilium principis' e potere imperiale da Traiano a Marco Aurelio*, tenuta il 28 febbraio 2019 all'Università "La Sapienza" di Roma nell'ambito del progetto ERC AdG *Scriptores iuris Romani* (PI. A. Schiavone).

<sup>1</sup> V. quanto appena detto sopra, in asterisco.

ni del *ius civile* e *gentium*, con argomenti e ragionamenti che vanno incontro a bisogni nuovi dei padri di famiglia nella evoluzione della società e dell'economia dell'ultima vicenda della storia politica della Repubblica. È fortemente delineata la natura privata della professione respondente dal luogo in cui è svolta, la casa del giureconsulto, *oraculum totius civitatis*<sup>2</sup>. Giova analizzare la definizione. *Oraculum*. Il termine appartiene al mondo delle pratiche religiose, per la cui credibilità è determinante il numero dei credenti. Questo dato strutturale è qui risolto nella totalità della *civitas*. Se mai si volesse illuminare la presenza di *ius civile*, questa del responso giurisprudenziale è la fonte di *ius civile* per eccellenza. Non c'è bisogno di senato, comizio, legge, decreto: da un privato si fa una domanda ad un privato, al di fuori di ogni forma procedurale né scritta né orale. Ed ecco dalla risposta nascere *ius civile*. Il privato può farne applicazione o meno. Conta quel che è stato detto dal respondente, eventualmente discusso con i suoi *auditores*, e così diventare patrimonio di una scuola, dottrina giurisprudenziale. Il fondamento dell'autorevolezza del responso, tale da farne, nella nostra terminologia accademica, una fonte dell'ordinamento giuridico, se non proprio la scaturigine gerarchicamente più elevata del *ius Romanorum*, perché argomentata e razionalmente persuasiva, non mero comando, sta tuttavia oltre queste parvenze<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cic. *de or.* 1.45.200.

<sup>3</sup> Il fatto che il *respondere* giurisprudenziale, inteso nel suo svolgimento informale, che non esigeva procedure rigide (né orali né scritte) di nessun tipo, edificasse su un mero 'dialogo' tra privati, è pacifico tra gli studiosi: nessun consulto avrebbe potuto essere fornito se non su richiesta dell'interessato – evidentemente, un *pater familias* dedito alla cura dei suoi affari –, e la custodia di esso sarebbe avvenuta a cura del giurista che lo aveva impartito, nell'ambito del suo archivio domestico, a meno che non fossero stati presenti *auditores* incaricati (anche) di trascriverlo e commentarlo. Sul punto, per tutti, v. ad esempio F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968 (traduz. ediz. 1953), pp. 95 ss., 101 ss., 166; cfr. ad esempio, per tutti, F.P. CASAVOLA, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura*, 27, 1976 (pubbl. 1979), p. 17 ss. [= *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 165 ss.; 'Sententia legum' tra mondo antico e mondo moderno, I, Napoli, 2000, p. 129 ss.], specialmente p. 21; F. BONA, *La certezza del diritto nell'età repubblicana*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giu-*



*ridica romana*, a cura di M. SARGENTI, G. LURASCHI, Padova, 1987, p. 101 ss.; ID., *Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in *Lectio sua*, II, Padova, 2003, p. 1131 ss.; M. TALAMANCA, *Diritto e prassi nel mondo antico*, in *Règles et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité*, Catanzaro, 1999, *passim*; M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi (dallo 'ius controversum' all'autorità del principe)*, in *Ius controversum' e 'auctoritas principis'*. *Giuristi, principe e diritto nel primo impero* (Atti Copanello 1998), Napoli, 2003, p. 437 ss.; J. PARICIO, *Respondere ex auctoritate principis'*. *Eficacia de las respuestas de los juristas en la experiencia jurídica romana*, Madrid, 2018, p. 30 ss.

Peraltro, come si sa, la dottrina si è a più riprese interrogata circa il modo in cui i *responsa prudentium* potessero di per sé operare come fonte di produzione normativa, e le opinioni espresse in proposito sono le più varie, e qui non suscettibili di una completa rassegna. In merito comunque alla necessità che il 'dialogo' avviato tra privati in qualche modo con i 'privati', con i consociati proseguisse bisogna ricordare che gli studiosi si dividono tra chi ritiene che i responsi fossero idonei ad introdurre direttamente nuove norme nel sistema, sia pure per il tramite della risoluzione dei casi concreti posti dai singoli capifamiglia (v. per esempio L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, specialmente pp. 9 ss. e nt. 8, 67, 69 ss., 71 e nt. 133, 73 e nt. 135, 74 ss., 77, secondo il quale, per esempio, affinché le *sententiae* dei giuristi acquisissero effettività occorreva sì un qualche assenso da parte dei consociati e dei vari operatori, ma non diversamente da quanto avveniva per le norme dettate da una legge) e chi invece li ritiene idonei soltanto ad avviare un processo storico di recezione 'sociale', al termine del quale si avrà la possibilità di individuare l'orientamento che, essendo semmai prevalso sugli altri, possa dirsi diritto effettivamente vigente (v. per esempio F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, Torino, 1971, specialmente pp. 1 ss., 6, 9 ss. e 14 – con critiche espresse all'impostazione di Lombardi –, 36 ss., 47 ss., 141, 153 ss.; ID., *La consuetudine nel diritto romano*, in *Atti del colloquio romanistico-canonistico*, Roma, 1979, specialmente p. 103; ID., *Produzione del diritto e sovranità popolare nel pensiero di Giuliano (a proposito di D. 1.3.32)*, in *Iura*, 36, 1985, p. 70 ss.; ID., *La sovranità popolare quale fondamento della produzione del diritto in D. 1.3.32: teoria giulianea o interpolazione postclassica?*, in *BIDR*, 94-95, 1991-1992, specialmente pp. 22 ss., 99 ss., 105, 121, 195 e nt. 42; ID., *L'officium' del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1996, specialmente pp. 21 ss., 46 ss., 62; ID., *La recezione 'moribus' nell'esperienza romana: una prospettiva perduta da recuperare*, in *Iura*, 55, 2004-2005, p. 1 ss., a proposito della dialettica *interpretatio-receptio* come fattore di produzione di nuovo *ius*). Sono a nostro avviso riconducibili alla prima tendenza anche per esempio H. LEVY-BRUHL, *Prudent et préteur*, in *RHD*, 5, 1926, p. 5 ss.; F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1946, p. 12 ss.; ID., *Storia*, cit., pp. 48 ss., 115 ss., 226 ss., 245, pur con qualche perplessità, che lo porta a riconoscere un certo rilievo alla prassi, guidata da una giurisprudenza comunque di per sé creativa; J.A.C. THOMAS, *Custom and Roman Law*, in *TR*, 31, 1963, p. 39 ss.; W. FLUME, *Gewohnheitsrecht und römisches Recht*, Opladen, 1975, p. 7 ss.; M. TALAMANCA, *Recensione a F. BONA, La certezza del diritto nell'età repubblicana*, in

Nella esperienza di età ancora senza date le comunità familiari generate da almeno tre gradi di antenati, che potevano ancora convivere, di avi, abavi e atavi, avevano un capo, il *pater*. *Pater* non è il genitore, che si diceva *parens*, ma chi governa il gruppo. Quando si formò la *civitas*, l'assemblea dei *pateres* alleati sovrani delle famiglie costituì il senato, vero e unico organo originario di governo della *civitas*. L'era patriarcale non deviò verso un suo declino con il nascere e crescere della

---

*BIDR*, 91, 1988, p. 851 ss.; Id., *Recensione* a F. GALLO, *Produzione*, cit., p. 740 ss.; T. GIARO, *Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale*, in *Fides, Humanitas, Ius*. *Studii L. Labruna*, IV, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2007, p. 2233 ss., per cui la prassi si rileva, ma si tratta di prassi pressoché esclusivamente giurisprudenziale; J. PARICIO, *Respondere*, cit., *passim*. Sono a nostro avviso riconducibili alla seconda tendenza anche, per esempio, V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1957<sup>13</sup>, p. 38; G. GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960<sup>4</sup>, p. 67 ss.; W. WALDSTEIN, *Gewohnheitsrecht und Juristenrecht in Rom*, in *De iustitia et iure*. *Festgabe U. von Lübtow*, a cura di M. HARDER, G. THIELMANN, Berlin, 1980, p. 105 ss.; G. PROVERA, *Il valore normativo della sentenza e il ruolo del giudice nel diritto romano*, in *Est. Hist.-Jurid.*, 7, 1982, p. 55 ss.; F. BONA, *La certezza*, cit., specialmente p. 127 ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario 'ad edictum'*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1996, p. 94 ss. e nt. 118; P. CERAMI, *Breviter' su Iul. D. 1.3.32 (Riflessioni sul trinomio 'lex, mos, consuetudo')*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo*, Napoli, 1997, p. 117 ss.; A. GUARINO, *L'uso de' mortali è come fronda'*, *ibidem*, p. 339 ss., specialmente p. 342 e nt. 15; E. STOLFI, *Bonae fidei interpretatio*. *Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 2004, p. 80 ss., nt. 119.

Bisogna infine ricordare che, stando alle testimonianze più direttamente rilevanti in proposito, i responsi dei giuristi avrebbero assunto un'efficacia di tipo paralegislativo soltanto quando fossero stati unanimi, e ciò in ossequio ad una tendenza che probabilmente si manifestò ben prima che il celebre rescritto adrianeo, di cui a Gai 1.7, ne desse atto. Sul punto insiste molto F. GALLO, già sopra citato (ma v. in particolare *Interpretazione*, cit., pp. 47 ss., 153 ss.; Id., *La consuetudine*, cit., p. 103; Id., *La sovranità*, cit., p. 99; Id., *L'officium*, cit., p. 46 ss.; Id., *Un nuovo approccio per lo studio del 'ius honorarium'*, in *SDHI*, 62, 1996, p. 37 ss., nt. 96; Id., *La recezione*, cit., p. 14 ss.), secondo cui solo in tal caso si sarebbe potuto prescindere dal rilievo di una prassi sociale approvativa; v. anche, per esempio, F. SCHULZ, *I principii*, cit., p. 209; L. LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 71, nt. 133; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1971, p. 151 ss. e nt. 152; P. GIUNTI, *Iudex' e 'iurisperitus*. *Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in *Iura*, 61, 2013, pp. 53 ss., 62, 63 e nt. 52; J. PARICIO, *Respondere*, cit., p. 58.

*civitas*. Anzi si potenziò, assorbendo in sé il potere politico. I *patres senatores* furono il nuovo vertice privato e pubblico insieme. Quando per la sacralizzazione della guerra, non a caso definita *iustum piumpque bellum*<sup>4</sup>, si ricorse al collegio dei Feziali, il sacerdote che lo presiedeva e guidava ebbe il titolo di *pater patratus*. L'aggettivo accentuava l'investitura patriarcale ai fini della rappresentanza dell'intero popolo romano nei confronti dei popoli stranieri nelle ritualità della *repetitio rerum* e della *indictio belli*<sup>5</sup>. Il regime arcaico della patriarcalità sopravviveva come ideologia patristica della politica. Durante sedizioni, colpi di Stato, guerre civili che insanguinarono la decadenza della Repubblica prima dell'avvento del Principato, i figli pensarono di uccidere ciascuno il proprio padre, quando non fosse allineato con la propria fazione e ostacolo a congiure e piani rivoluzionari dei giovani. Il padre rispettato e obbedito in casa, perché dotato di una *potestas* ignota a ogni altro popolo al mondo. I padri nella città membri del Senato con un'*auctoritas* preposta o successiva rispetto alle leggi del popolo. L'ordine senatorio cui appartengono i giuristi. Come si fa a non definire l'intero ordinamento, della società e dello Stato, proprio dei Romani, come patriarcale e patrista<sup>6</sup>? Ma per

---

<sup>4</sup> In merito v. ad esempio qui, tra i più recenti, G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'. Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011; N. RAMPAZZO, *'Iustitia' e 'bellum'. Prospettive storiografiche sulla guerra nella repubblica romana*, Napoli, 2012; F. TUCCILLO, *Sui feziali e il 'ius fetiale'*, in *Index*, 41, 2013, p. 228 ss.; M.F. CURSI, *'Bellum iustum' tra rito e 'iustae causae belli'*, in *Index*, 42, 2014, p. 569 ss.

<sup>5</sup> V. ancora gli autori citati alla nt. precedente, con le fonti e la ulteriore bibliografia da essi richiamate.

<sup>6</sup> È plausibile l'ipotesi che lo stato romano – significativamente definito da Cic. *rep.* 1.32.49 *'coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis commune sociatus'* – sia storicamente derivato dal libero coordinarsi dei *patres*, dei capi dei gruppi originariamente sovrani, allo scopo di dar vita nel comune interesse ad una comunità superiore, senza mai completamente rinunciare, tuttavia, alla propria originaria sovranità, come da tutta una serie di fattori sarebbe possibile evincere, compreso il modo (formazione dei *mores*) in cui si svolgevano i processi di produzione del diritto, che direttamente risentivano delle pratiche invalse tra i *patres*. D'altronde ricordiamo che ancora lo stesso Cicerone (*off.* 1.17.54) descrive la *familia* come *'principium urbis et quasi seminarium rei publicae'*. Su questi aspetti è tornato recentemente G. VALDITARA, *Saggi*

un racconto storico veridico, che sappia scegliere gli eventi significativi di caratteri di più lunga durata, occorre interrogarne i protagonisti. Tito Livio ce ne offre uno occorso durante la faticosa cacciata di Tarquinio, ultimo re di Roma, e la fondazione della Repubblica. I giovani *comites*, coetanei e amici del monarca etrusco, abituati alla sfrenatezza di costumi del sovrano, ‘rimpiangendo, ora che vigeva per tutti eguaglianza di diritti, tale licenza, si dolevano tra loro che la libertà degli altri si fosse mutata per loro in servitù; il re, dicevano, è un uomo, da lui puoi ottenere di esercitare il diritto o l’offesa che ti piace; vi è luogo per i favori e per i benefici; egli può irritarsi e può perdonare; sa distinguere tra amici e nemici; la legge invece è una cosa sorda e inesorabile, e più buona e più utile per il povero che per il potente; e appena tu eccedi, non ha indulgenze né perdoni; è pericoloso, tante essendo le probabilità di errare, vivere con l’onestà sola’<sup>7</sup>. Livio scrive circa cinque secoli dopo quegli eventi e non conosciamo le sue fonti. Una sua frase sembra derivare da una filosofia diffusa e tradita, da una morale popolare non elitaria: *‘periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere’*. L’eguaglianza astratta di tutti i cittadini dinanzi alla legge non garantisce chi può addurre a sua difesa la propria innocenza. Questa è la morale della legge su cui sta per erigersi la nuova *civitas* repubblicana.

La società è più complessa di quel che ne rispecchia la legge. Essa è fatta di *potentes* e di *inopes*, di ricchi e influenti, che stanno accanto al potere, e di poveri e inutili nella solitudine delle loro coscienze. Non c’è dubbio che la storia di Roma rap-

---

sulla libertà dei romani, dei cristiani, dei moderni, Soveria Mannelli, 2007, specialmente pp. 7 ss., 61 ss., che parla di *patria potestas* come paradigma di ogni altra *potestas* di impronta pubblicistica.

<sup>7</sup> Liv. 2.3.3-4: *Eam tum aequato iure omnium licentiam quaerentes, libertatem aliorum in suam vertisse servitutum inter se conquerebantur: regem hominem esse, a quo impetres, ubi ius, ubi iniuria opus sit; esse gratiae locum, esse beneficio, et irasci et ignoscere posse, inter amicum atque inimicum discrimen nosse; leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti, nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris; periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere.*

presenti sé stessa non solo traverso le guerre esterne e le lotte civili alla costante ricerca di equilibri di classe ed assetti politici, ma nel passo liviano si contrappongono due mondi morali, degli uomini innocenti e dei loro governanti. Per tenerli coesi occorre andare oltre le leggi, attribuendo a uomini saggi e senza potere la manifestazione del *ius civile* caso per caso su richiesta libera e spontanea di concittadini, che ne avvertano il bisogno per i casi della propria vita. Ecco l'origine del responso, del grande organismo di *ius civile* che ne nasce, tale che si possa dire che sono ancora dei *patres* a proteggere con la loro *oopia* le relazioni sociali critiche che esigono giudici o arbitri e adesione degli interessati. In luogo dell'angoscioso conflitto tra la legge sorda e inesorabile e la influenzabilità emotiva del re, simbolo di un potere insindacabile, l'*auctoritas* dei rispondenti ripristinava nello spazio sempre più affollato dei nuovi diritti e degli affari la pace patriarcale. In quel torno di tempo tra i più crudelmente tormentati della storia di Roma, l'attesa della pace aveva raggiunto un'acme messianica, al punto che Augusto, liquidati gli ultimi resti delle contese triumvirali, fa della *pax Augusti* il massimo dei suoi obiettivi politici. Egli distingue per sé un grado ulteriore a quello delle magistrature collegiali supreme investite di *potestas*, ed è l'*auctoritas*: '*auctoritate omnibus praestiti*'<sup>8</sup>. Lascerà scritta nelle *Res gestae* questa gerarchia: 'quanto a *potestas* non ne ebbi di più di quanti mi furono colleghi nelle magistrature, quanto ad *auctoritas* fui più in alto di tutti'. È il nuovo regime del principato augusteo. Ma perché allora inaugurare il *ius publice respondendi ex auctoritate principis*, da esercitarsi in una *statio publica*, in un edificio dello Stato, documentato in scritture non più affidato alla sola oralità? Ne furono insigniti prima giureconsulti membri dell'ordine senatorio, poi anche equestre. È probabile che nella sequenza delle figure personali si sia tenuto conto della vicinanza loro agli indirizzi politici del principe, o al prestigio goduto nelle scuole o nell'opinione accreditata

---

<sup>8</sup> *Mon. Ancyr.* 34.3.

tra professanti diritto. Ma forse dovremmo riflettere di più sul vincolo che veniva a stabilirsi tra il principe e il respondente<sup>9</sup>.

Se l'espressione viene intesa come devoluzione al giureconsulto di una prerogativa del principe, si potrà dedurre che il titolare originario del *ius respondendi* è quest'ultimo. Se ne distacca l'esercizio *publice*. In tal modo il giureconsulto è un funzionario, un portavoce del principe, investito formalmente della sua *auctoritas*. Codesta *auctoritas* non coincide però con la integrale posizione di potere del principe. Può invece intravedersi la volontà di Augusto di essere anch'egli giureconsulto con una *auctoritas* sua propria, il cui esercizio è ereditato dall'attività respondente dei giureconsulti repubblicani, che erano dei privati, ma con l'*auctoritas* dell'ordine senatorio, cui appartenevano per dinastie familiari. Adesso l'*auctoritas*, quando insigniti del *ius publice respondendi*, ha il rango del principe. Equiparazione dei giuristi al principe? O non piuttosto proclamazione del principe come suprema fonte del diritto? Propendo per questa seconda interpretazione<sup>10</sup>. Le fon-

---

<sup>9</sup> La bibliografia in materia di *ius respondendi ex auctoritate principis* è, come noto, sterminata. Per alcune rassegne di sintesi si rinvia qui, per esempio, oltre che ai classici lavori di F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 202 ss. e nt. 4, e M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 145 ss., specialmente 151 ss., ai più recenti M. BRUTTI, *L'indipendenza*, cit., p. 434 ss., e J. PARICIO, *Respondere*, cit., specialmente pp. 15, 20 ss., 27 ss.; v. anche F. ARCARIA, *Cognoscere, iudicare, promovere et exercere iustitiam*. *'Princeps', giudici e 'iustitia' in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019.

<sup>10</sup> Tra le molte questioni discusse in merito all'origine ed alla natura del *ius respondendi* vi è in effetti anche quella della sua più o meno significativa aderenza alla tradizione propria dell'*auctoritas* giurisprudenziale prima pontificale e 'patrizia' (v. per esempio W. KUNKEL, *Das Wesen des 'ius respondendi'*, in ZSS, 66, 1948, p. 454 ss.; J. PARICIO, *Respondere*, cit., p. 81), e poi senatoria ed in ogni caso nobile, talché la testimonianza pomponiana relativa a Sabino, di cui a D. 1.2.2.48, andrebbe intesa nel senso che questo giurista sarebbe stato il primo ad essere investito del privilegio imperiale fra gli appartenenti al ceto equestre, essendone stati in prima battuta insigniti, per l'appunto, soltanto i senatorii: così, la dottrina dominante, di cui v. soprattutto W. KUNKEL, *Das Wesen*, cit., pp. 423, 435; F. WIEACKER, *Respondere ex auctoritate principis*, in *Satura R. Feenstra oblata*, a cura di J.A. ANKUM ET AL., Freiburg, 1985, p. 92 ss.; C.A. CANNATA, *'Iura condere'. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e 'auctoritas principis'*, in *'Ius controversum' e 'auctoritas principis'*, cit., p. 27 ss.; *contra*, per esempio,

ti tradizionali, leggi comiziali, editti magistratuali, senatoconsulti, si stanno politicamente e storicamente esaurendo, mentre i *responsa* e le loro sistemazioni in generi letterari segnano già l'orizzonte di grandi compilazioni. La laboriosità dei giuriconsulti conduce a identificare il *ius* con la loro produzione. E, quel che più sorprende, a definire il *ius* come *ars boni et aequi*, secondo la celebre frase di Celso<sup>11</sup>. Che è come dire che la giurisprudenza è una scienza operante per difendere il bene applicandolo secondo quel che è giusto. Nel testo che Ulpiano compose per i suoi studenti, e perciò *libri regularum*<sup>12</sup>, si apparentano *ius* e *iustitia*. Questa seconda è il fine che il giurista tende a realizzare. E in questa peculiare professionalità il giurista è come il sacerdote di una religione, che insegna a distinguere l'equo dall'iniquo, il lecito dall'illecito, convertendo i buoni non solo con la minaccia del castigo, ma anche con la promessa del premio, rivelandosi come una filosofia vera, non

---

J. PARICIO, *'Respondere'*, cit., specialmente pp. 38 ss., 47 ss., 70, 81 ss., il quale, riprendendo orientamenti di D'Ors e Guarino, sostiene che Augusto dette di fatto avvio ad una pratica, che solo Tiberio avrebbe poi istituzionalizzato, e che mai si fondò sulla posizione sociale degli interessati, a scapito del sapere scientifico. Di taluni autori (cfr. W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln, 1967<sup>2</sup>, pp. 272 ss., 281 ss., 367; A. MAGDELAIN, *Ius respondendi*, in *RH*, IV ser., 28, 1950, p. 1 ss.; T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1887<sup>2</sup>, p. 912) bisogna altresì segnalare l'irrigidimento interpretativo che li porta a ritenere pressoché totalmente esclusi dall'attività rispondente i giuristi non muniti di riconoscimento imperiale, il che ha sovente suscitato critiche proprio in coloro (cfr. F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 202 ss.; M. BRUTTI, *L'indipendenza*, cit. p. 434 ss., 445; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 145 ss., 153) i quali vedono nella – pur come sempre ambigua – innovazione augustea segni di continuità con la tradizione precedente, che riconosceva valore alla *iurisprudencia* come libera attività svolta da privati autorevoli, e non certo come funzione pubblica; calzanti, ultimamente, i rilievi dello stesso J. PARICIO, *'Respondere'*, cit., pp. 62, 70, secondo cui i *prudentes* soltanto attraverso la notorietà acquisita coi propri responsi, dapprima liberamente dati, potevano aspirare poi ad ottenere il riconoscimento imperiale. In questo contesto, il nostro pensiero (già in più occasioni espresso: v. ancora per esempio F.P. CASAVOLA, *Scienza*, cit., p. 23 ss.) andrebbe riconsiderato proprio alla luce della riflessione che edifica sulla comune prospettiva, per così dire 'patrista', idonea a conciliare l'esperienza di epoche diverse.

<sup>11</sup> D. 1.1.1pr.

<sup>12</sup> D. 1.1.110.

una fallace teoria. Nello stesso primo libro *regularum* Ulpiano analizzerà la consistenza psicologica della giustizia ‘costante e perpetua volontà di assegnare a ciascuno il suo’<sup>13</sup>. E procedendo in questo registro: ‘Codesti sono i precetti del diritto: vivere onestamente, non far del male ad altri, dare a ciascuno quel che gli spetta. La giurisprudenza è conoscenza delle cose divine ed umane, la scienza del giusto e dell’ingiusto’<sup>14</sup>. Siamo già alla eco di influenze cristiane? O non piuttosto alla ravvivata conservazione di quella funzione educativa della *auctoritas* dei *patres* che il principe aveva intuito essersi trasferita in lui, nella sua ormai unica e suprema *auctoritas*? La traiettoria segnata da queste categorie della protezione della pace civile di Roma, rivelerà il suo punto d’arrivo nella costituzione *Deo auctore, de conceptione digestorum* di Giustiniano. Dio che integra il potere imperiale, come il tutore nei confronti del pupillo, svela l’intero universo ideologico del potere romano, che non pertanto si distingue da quello della giustizia, ma anzi vi coincide. Questo sì è il messaggio dell’Impero attraversato dalla civilizzazione cristiana. Ma il punto da cui è stato preparato l’invio lascia vedere il versante della Roma delle origini. Leggiamo con Velleio Patercolo, che dal principato di Tiberio fa il bilancio della pace augustea: ‘L’antica Repubblica, quale essa era in origine, era stata resuscitata. Ai campi era stato restituito l’aratro, alla religione il rispetto, agli uomini la sicurezza, all’individuo la certezza di poter disporre dei suoi beni’<sup>15</sup>.

Quando si inaugurò il Codice Napoleone, del 1804, Alexis de Tocqueville, che ne era stato uno dei protagonisti, scrisse a memoria della portata storica di quanto vi si consacrava: ‘Al Sovrano l’Impero, al cittadino la proprietà’. È ancora storia romana superstite nella storia europea? Se ripensiamo a cinque parole della Glossa accursiana ‘*Author iuris homo, iustitiae*

---

<sup>13</sup> D. 1.1.10pr.

<sup>14</sup> D. 1.1.10.2.

<sup>15</sup> Vell. Pat. 2.89.3-4: *Prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata. Rediit cultus agris, sacris honos, securitas hominibus, certa cuique rerum suarum possessio.*



*Deus*<sup>16</sup> dovremmo dire che no, dal momento che le persuasioni romane e cristiane intorno alla giustizia le abbiamo abbandonate. L'unica voce che richiamava il diritto ad essere il solo potere supremo nella fondazione della pace perpetua era stata quella, alla fine del XVIII secolo, di Immanuel Kant. I grandi e piccoli Stati nazionali europei recepivano nelle loro codificazioni, in particolare civili, un diritto romano matematizzato, o astrattamente ricondotto a dogmi, principii, regole, ideologie della modernità.

La politica di potenza spingeva gli Stati europei al colonialismo, non al mondialismo romano, dell'*urbs* che si faceva *orbis*, e patria *communis*. Nel 1960 visitando a Firenze Giorgio La Pira, ne ebbi il preannuncio profetico che nel terzo millennio il diritto romano sarebbe stato vigente nella Repubblica popolare cinese. All'inizio degli anni Novanta del secolo scorso fui invitato a redigere del codice civile cinese la parte relativa ai diritti reali impiegando esclusivamente le Istituzioni e i *Digesta* di Giustiniano. In incontri di studio con colleghi cinesi mi fu detto che la Cina poteva replicare per il nostro tempo quel che era riuscito ai Romani, dare con il diritto una patria comune al mondo. Nel XVII secolo il cardinale Giambattista De Luca guardava da giurista all'Europa, interpretandola come '*orbis civilis nostrae Europae communicationis*'. Si tratta oggi di ampliare quella visuale o di assumerne diverso e nuovo significato?

Se l'*orbis civilis* chiamiamo oggi globalizzazione, con spazi di attività economiche e sociali, culturali e scientifiche che si organizzano oltre lo Stato, allora dobbiamo ricavare dalla storia di Roma esempio di quanto siamo diventati diversi. L'*auctoritas* scandiva la supremazia dei *patres*, e su tutti del *principes*. A suo modo era il profilo biologico e politico di chi era destinato a governare in un assetto patriarcale e patrista le sorti del mondo. Oggi gli esseri umani, in carte internazionali e co-

---

<sup>16</sup> La locuzione risale, come noto, al glossatore Piacentino, il cui commento proprio ai succitati passi del Digesto è accolto nella Glossa accursiana. Cfr., ad esempio, per tutti, F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951, p. 190 e *passim*.

stituzionali, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, sono identificati per la loro fratellanza umana, non per cittadinanza, nazionalità, razza, sesso, etnia, cultura, condizioni sociali. C'è un radicalismo in questa fratellanza, che evoca il passo paolino della Lettera ai Galati: 'Non c'è più né giudeo, né greco; non c'è più né uomo, né donna. Ma siete tutti uno in Gesù Cristo'<sup>17</sup>.

Dai *patres* di Roma ai fratelli delle Nazioni Unite di oggi corrono fili ora continui, ora interrotti e non più risarcibili. Uno ce n'è, ben visibile. È quello che apparenta il diritto alla giustizia, che scioglie la legge sorda e inesorabile nella virtù personale della giustizia, che applica spontaneamente i *tria praecepta iuris*, *honeste vivere, suum cuique tribuere, alterum non laedere*.

La domanda tuttavia che ci angustia è se una giustizia virtù possa fare a meno del diritto comando. Noi sappiamo quanto soffrano i giudici nell'adattare le previsioni legali ai casi concreti. Nella Corte costituzionale italiana si sostituisce la ragionevolezza alla razionalità, sciogliendo il dilemma dell'endiadi celsina del *bonum et aequum*. Ma forse il *common law* attivando la *wisdom*, la saggezza del giudice, piuttosto che la *legalis sapientia* del suo omologo del *civil Law*, avrà in avvenire migliori opportunità di rendere giustizia, come la attendono gli *inopes*, non come la manipolano i *potentes*.

---

<sup>17</sup> Gal. 3.28.

**FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Che cosa è stato, che cosa sarà il diritto romano**

In questo suo contributo l'Autore evidenzia come a fondamento dell'esperienza giuridica romana vi sia l'attività rispondente dei giuristi, intesa come fonte originariamente autorevole e non autoritativa. Si tratta di un'autorevolezza riconducibile alla nozione romana di *auctoritas*, che fu dapprima quella tutta privata dei *patres familias*, poi quella politica dei *patres* in quanto senatori, ed infine quella imperiale del *princeps*. Tale modello, assai più adatto di quello legalistico al perseguimento di obiettivi ragionevoli di giustizia, può rivelarsi fecondo anche per l'interprete odierno, che nell'era della globalizzazione è chiamato ad operare in un mutato sistema delle fonti di produzione del diritto.

**Parole chiave:** responsi, *auctoritas*, *patres*, fonti del diritto.

**FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Roman Law: what it was, what it will be**

In this paper, the Author highlights the foundations of the juridical experience of Roman Law: which are the responses of the jurists, a source intended as originally authoritative and not compulsory. It is an authority that can be traced back to the Roman concept of *auctoritas*, which was initially the private one belonging to the *patres familias*, then the political one acknowledged to the *patres* as senators, and finally the imperial one proper to the *princeps*. Such a model, far more suitable than the legalistic one in order to pursue reasonable justice objectives, may prove to be fruitful even for today's interpreters, who – in the age of globalization – are called to work in a different system of sources of law.

**Key words:** responses, *auctoritas*, *patres*, sources of law.

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868  
*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it).

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.